

Bruxelles, 22 maggio 2026  
(OR. en)

7721/24  
COR 5

ENER 134  
ENV 295  
CLIMA 114  
COMPET 320  
CONSOM 104  
FISC 51  
CYBER 88  
DELECT 55

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice

Data: 11 maggio 2026

Destinatario: Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

---

n. doc. Comm.: C(2026) 3240 final

---

Oggetto: RETTIFICA  
del regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un codice di rete relativo a disposizioni settoriali per gli aspetti di cibersicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica  
(*Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2024/1366, 24 maggio 2024*)

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 3240 final.

All.: C(2026) 3240 final

Bruxelles, 10.5.2026  
C(2026) 3240 final

## RETTIFICA

**del regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un codice di rete relativo a disposizioni settoriali per gli aspetti di cibersicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2024/1366, 24 maggio 2024)*

## RETTIFICA

**del regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un codice di rete relativo a disposizioni settoriali per gli aspetti di cibersecurity dei flussi transfrontalieri di energia elettrica**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2024/1366, 24 maggio 2024)*

Alla pagina 12, articolo 7, paragrafo 3,

*anziché:* «Se non sono in grado di raggiungere un accordo in una regione composta da più di cinque Stati membri, i TSO che decidono in merito alle proposte di piani di cui all'articolo 6, paragrafo 2, deliberano a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata per le proposte di cui all'articolo 6, paragrafo 2, esige una maggioranza di:»,

*leggasi:* «Se non sono in grado di raggiungere un accordo in una regione composta da più di cinque Stati membri, i TSO che decidono in merito alle proposte di piani di cui all'articolo 6, paragrafo 3, deliberano a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata per le proposte di cui all'articolo 6, paragrafo 2, esige una maggioranza di:».

Alla pagina 20, articolo 21, paragrafo 1,

*anziché:* «L'ENTSO per l'energia elettrica, in collaborazione con l'EU DSO e in consultazione con il pertinente centro di coordinamento regionale, effettua una valutazione del rischio per la cibersecurity a livello regionale per ciascuna regione di gestione del sistema, utilizzando le metodologie elaborate a norma dell'articolo 19 e approvate a norma dell'articolo 8, al fine di individuare, analizzare e valutare i rischi di attacchi informatici che incidono sulla sicurezza operativa del sistema elettrico e perturbano i flussi transfrontalieri di energia elettrica. Le valutazioni del rischio per la cibersecurity a livello regionale non tengono conto dei danni di natura giuridica o finanziaria o dei danni alla reputazione causati da attacchi informatici.».

*leggasi:* «L'ENTSO per l'energia elettrica, in collaborazione con l'EU DSO e in consultazione con il pertinente centro di coordinamento regionale, effettua una valutazione del rischio per la cibersecurity a livello regionale per ciascuna regione di gestione del sistema, utilizzando le metodologie elaborate a norma dell'articolo 18 e approvate a norma dell'articolo 8, al fine di individuare, analizzare e valutare i rischi di attacchi informatici che incidono sulla sicurezza operativa del sistema elettrico e perturbano i flussi transfrontalieri di energia elettrica. Le valutazioni del rischio per la cibersecurity a livello regionale non tengono conto dei danni di natura giuridica o finanziaria o dei danni alla reputazione causati da attacchi informatici.».

Alla pagina 21, articolo 23, paragrafo 4, seconda frase,

*anziché:* «Fatti salvi l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 47, paragrafo 4, l'ENTSO per l'energia elettrica e l'EU DSO divulgano una versione pubblica della relazione che non contiene informazioni suscettibili di arrecare danni ai soggetti elencati all'articolo 2, paragrafo 1.».

*leggasi:* «Fatti salvi l'articolo 12, paragrafo 4, e l'articolo 47, paragrafo 4, l'ENTSO per l'energia elettrica e l'EU DSO divulgano una versione pubblica della relazione che non

contiene informazioni suscettibili di arrecare danni ai soggetti elencati all'articolo 2, paragrafo 1.».

Alla pagina 22, articolo 24, paragrafo 7,

*anziché:* «Quando un prestatore di servizi è segnalato all'autorità competente come prestatore di servizi TIC critico a norma dell'articolo 27, lettera c),»,

*leggasi:* «Quando un prestatore di servizi è segnalato all'autorità competente come prestatore di servizi TIC critico a norma dell'articolo 27, punto 3),».